

Accordo di contrattazione collettiva integrativa e concertazione in materia di Posizioni Organizzative e Coordinamenti

Il giorno 18 maggio 2010 alle ore 15,30 presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane sito in Via Monte Grappa n°82 - Sassari, si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione decentrata di livello aziendale ex art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Sanità del 7 aprile 1999.

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del citato C.C.N.L. sono composte come segue:

AZIENDA SANITARIA LOCALE n.1 di Sassari, nelle persone di:

Dr.ssa M.Giovanna Porcu – Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane (delegata dal Commissario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario) _F.to_____

Dott. Elio Manca – Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Alghero _____ assente _____

Dr.ssa Nina Ruiu – Titolare P.O Area Formazione Direzione Servizio Infermieristico F.to_____

Sig.ra Vittoria Pinna – Titolare P.O. Relazioni Sindacali e Fondi Contrattuali _F.to_____

Sig. Mario Saba – Assistente Amm/vo Ufficio Fondi Contrattuali _____ F.to_____

e le seguenti Organizzazioni Sindacali e la Delegazione trattante RSU

CGIL FP Sanità _____ F.to_____

CISL FP _____ F.to_____

UIL FPL _____ F.to_____

FSI _____

FIALS _____ F.to_____

NURSING UP _____ F.to_____

NURSIND _____

R.S.U. aziendale _____ F.to Fials_____

Premesso che

- *L'art.11, comma 4 del CCNL Comparto Sanità II° Biennio Economico 2000-2001, prevede che le Posizioni Organizzative possono essere conferite anche al personale di cui all'art. 10 del Contratto in parola, secondo criteri definiti in contrattazione integrativa;*
- *L'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II° Biennio Economico 2000-2001 al comma 5 prevede che l'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 dello stesso articolo è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione, in caso di valutazione negativa e al comma 6 prevede che l'indennità di Coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa;*
- *Con deliberazione n°77 del 22.01.2010 viene:*
 - *ratificato l'accordo di Contrattazione Collettiva e Concertazione sottoscritto in data 15.01.2010 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte aziendale, di approvazione della proposta aziendale sull'individuazione delle nuove posizioni organizzative Amministrative e Sanitarie;*
 - *approvato il regolamento per il conferimento degli incarichi delle P.O.;*
 - *approvato il regolamento per la valutazione degli obiettivi riguardante le P.O. nell'ambito Aziendale;*
- *Con deliberazioni n°275 del 17.06.02, n°865 del 01.12.05, n°517 del 15.07.06 e n° 201 del 10.03.07 è stato recepito il regolamento interno per il conferimento degli Incarichi di Coordinamento;*
- *Con deliberazione n° 78 del 22.01.2010 è stato adottato il Regolamento sulla valutazione del personale delle Professioni Sanitarie con Funzioni di Coordinamento;*
- *L'ARAN con parere del 23.03.04 ha chiarito che: " il rapporto esistente tra l'indennità di Coordinamento e quella derivante dall'attribuzione della posizione organizzativa deve essere, invece definito nell'ambito della Contrattazione Integrativa e nel rispetto della disponibilità del fondo di cui all'art. 39 del CCNL del 07.04.99 ";*

RITENUTO di dover provvedere attraverso lo strumento della Contrattazione Integrativa di II° livello a stabilire delle regole che disciplinino il rapporto tra l'esercizio della funzione di Coordinamento e la titolarità dell'incarico di Posizione Organizzativa;

CONSIDERATO che i fondi di cui all'art. 39 del CCNL citato, sono sufficientemente capienti;

VISTO l'art. 40 e 40 bis del D.Lgs n°150 del 27.10.2009

le parti su indicate sottoscrivono il seguente

ACCORDO

1. L'indennità di Coordinamento parte fissa è compatibile con l'incarico di Posizione Organizzativa.
2. Le funzioni di Coordinamento sono compatibili solo esclusivamente con l'incarico di Posizione Organizzativa appartenente a Dipartimento Funzionale.
3. I titolari di Posizione Organizzativa a cui era stato attribuito l'incarico di Coordinamento in data successiva al 31.08.2001, qualora per qualsiasi motivo non venga riconfermato l'incarico di Posizione Organizzativa, hanno diritto all'attribuzione delle funzioni di Coordinamento e della relativa indennità, parte fissa e variabile. L'incarico di coordinamento deve essere attribuito, su proposta del Direttore Sanitario o suo Delegato, sulla base dei posti vacanti in Azienda, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata.
4. I vincitori di selezione interna per il conferimento di incarico di coordinamento, titolari di Posizione Organizzativa, ai quali l'incarico di coordinamento non sia stato conferito, qualora l'incarico di Posizione Organizzativa, per qualsiasi motivo, non venga riconfermato, hanno diritto all'attribuzione delle funzioni di coordinamento e della relativa indennità, su proposta del Direttore Sanitario o suo Delegato, sulla base dei posti vacanti in Azienda, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata. In tale caso non è corrisposta l'indennità di coordinamento di parte fissa in quanto non titolari di incarico di coordinamento.
5. Il presente accordo non ha effetto retroattivo.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

I Rappresentanti di parte **pubblica**

Rappresentanti di parte **sindacale**

F.to Resp. Serv. Gest. e Svilup. Risorse Umane

F.to CGIL, CISL, UIL, FIALS,
NURSING UP e RSU FIALS

F.to. Titolare P.O. Area Formazione Direz.

Serv. Infermieristico

F.to Titolare P.O. Relaz. Sindacali e Fondi Contrattuali

F.to Assist. Amm.vo/Uff. Relaz. Sindacali e Fondi Contrattuali

Il Segretario Verbalizzante

(F.to Vittoria Pinna)